



Ufficio stampa

Rassegna stampa

7 aprile 2009

Responsabile :

Claudio Rao (tel. 06/32.21.805 – e-mail:claudio.rao@oua.it)

SOMMARIO

- Pag 3 **MAGISTRATURA ONORARIA:** Un'unica magistratura onoraria per una efficace magistratura laica (mondo professionisti)
- Pag 4 **ORDINAMENTO GIUDIZIARIO:** Arresti con il sì del capo dei Pm (il sole 24 ore)
- Pag 5 **PROFESSIONI:** L'Ancot vince al Tar Lazio (italia oggi)
- Pag 7 **STUDI DI SETTORE:** Studi settore, difficile adeguarsi (italia oggi)
- Pag 8 **PROCURE:** Calabria, procure vuote - "Tra poco stop alle udienze" (la repubblica)
- Pag 9 **DIRITTO FALLIMENTARE:** Classi per interessi economici (il sole 24 ore)
- Pag 10 **SICUREZZA INFORMATICA:** Efficienza delle protezioni e sistema informatico violato "invito domino" - di Salvatore Frattallone - Avvocato penalista View Net Legal partner www.frattallone.it (diritto e giustizia)
- Pag 13 **TERREMOTO ABRUZZO:** Insieme imprese e professionisti per l'emergenza terremoto (italia oggi)
- Pag 15 **TERREMOTO ABRUZZO:** Adesso aiutamoli davvero (italia oggi)

MONDO PROFESSIONISTI

Un'unica magistratura onoraria per una efficace giurisdizione laica

«In Italia a fianco degli 8.000 magistrati togati lavorano circa 12.000 giudici onorari (sarebbe più corretto chiamarli laici). A questi sono affidati un milione cinquecentomila processi civili e penali. L'impegno dei giudici laici (od onorari) non è più un'emergenza o una soluzione temporanea del nostro sistema giudiziario: è una realtà importante. Non sono più rinviabili seri interventi di riforma del settore». Questa la presa di posizione di *Maurizio de Tilla*, presidente Oua, intervenendo oggi al Congresso Nazionale della Magistratura Onoraria: «L'altra toga, cronaca di una riforma annunciata...10 anni dopo», che si terrà presso il CSM. «È bene ricordare – ha continuato - che la magistratura laica (od onoraria) svolge una piena attività giurisdizionale di pari livello ed impatto per i cittadini. Per questa ragione, riteniamo che sia necessario per questo settore, sulla base del progetto elaborato dall'avvocato Giuseppe Chiaia Noya, coordinatore della specifica Commissione dell'OUA, che si prevedano efficienti strutture organizzative e logistiche e che si avvii una compiuta e uniforme regolamentazione basata su una rigorosa selezione nell'accesso, con una formazione adeguata e un forte controllo etico. È, altresì, importante prevedere parità di ruoli, dignità e adeguato trattamento retributivo e previdenziale ed un sistema di incompatibilità assoluta che ne garantisca l'autonomia e l'indipendenza». Il presidente dell'Oua ha, poi, ricordato la recente proposta di modifica della Costituzione avanzata dall'avvocatura e inquadrato in questa cornice anche il ruolo della magistratura onoraria: «Gli avvocati – ha concluso de Tilla - stanno dando un forte contributo affinché si conferisca un ruolo paritario e concorrente rispetto alla magistratura togata, anche nella predisposizione delle regole e delle strutture a presidio della magistratura onoraria attinta prevalentemente dagli albi degli avvocati. Tale cooperazione va inquadrata nella prerogativa di “Soggetto costituzionale”. Nel progetto, appunto, elaborato dall'OUA è previsto che “L'avvocatura concorre, con propri rappresentanti, all'Amministrazione della giustizia nelle diverse articolazioni”. Alla Politica, anche da questa sede, insieme alla magistratura laica, lanciamo la sfida per una giustizia più moderna, europea ed efficiente».

IL SOLE 24 ORE

Ordinamento giudiziario. Il ministero della Giustizia rafforza il vincolo sulle misure cautelari

Arresti con il sì del capo dei Pm

Per procedere a un arresto servirà sempre l'assenso scritto del procuratore capo o di un suo delegato. A prevederlo sarà il Codice di procedura penale. Il ministero della Giustizia è corso ai ripari dopo la sentenza (lan. 8388 del 2009) della Cassazione che, a Sezioni unite, aveva di fatto sterilizzato uno dei cardini della riforma della Procura varata con la riforma dell'ordinamento giudiziario. Il disegno di legge, approvato dal Consiglio dei ministri e ora all'esame del Parlamento, che riscrive ampie parti del Codice, ampliando, tra l'altro, i margini di autonomia della polizia giudiziaria rispetto al pubblico ministero, prende atto della posizione delle Sezioni unite e inserisce tra le condizioni di ammissibilità delle misure cautelari anche l'assenso del procuratore della Repubblica. Con l'avvertenza, quanto alla fase transitoria, che il nuovo requisito di ammissibilità non sarà applicato alle richieste precedenti la data di entrata in vigore del disegno di legge. Con la riforma dell'ordinamento giudiziario che, in materia di assetto delle Procure, venne fortemente voluta da Roberto Castelli, ministro della Giustizia nella legislatura 2001-2006, e poi restò di fatto inalterata nel breve periodo dell'amministrazione di Clemente Mastella, si è di fatto rivista l'organizzazione degli uffici dell'accusa all'insegna del centralismo e di un ritorno a una più spiccata gerarchizzazione, andando oltre le indicazioni del Csm spesso favorevole alla concessione di più ampi spazi di autonomia ai sostituti. E in questa chiave che veniva stabilita la necessità dell'intervento scritto del procuratore capo oppure di un altro magistrato da lui delegato per tutte le misure cautelari personali richieste dai sostituti oltre che per il fermo di persona indiziata di reato. Una soluzione necessaria per dare uniformità alle scelte della Procura per i sostenitori dell'accenramento; una maxiera per mettere sotto scacco le "teste calde", favorevoli a indagini magari scomode, per i critici. In ogni caso, le Sezioni unite, con la pronuncia di fine febbraio, avevano di fatto neutralizzato la disposizione stabilendo che una norma di natura ordinamentale, in assenza di una disposizione specifica del Codice di procedura penale, 'non può avere effetti nel processo. Si tratta, invece, spiegavano le Sezioni unite, di una misura di carattere organizzativo che, se trasgredita, potrà eventualmente dare luogo a responsabilità disciplinare, senza però compromettere la rigidità dell'elenco delle cause di inammissibilità e nullità che il Codice ribadisce come tassative. Così la richiesta di misura cautelare ottenuta dal sostituto senza l'assenso del Procuratore non doveva essere ritenuta colpita dal nullità o inammissibilità. Il Ddl del Governo ha tenuto conto di questa osservazione, ma testimonia nello stesso tempo della volontà di non desistere dall'obiettivo dell'accenramento di competenze e responsabilità al Procuratore capo: così, a venire modificato, sarà proprio il Codice di procedura penale con l'inserimento di una nuova causa di ammissibilità e non più il solo ordinamento, in maniera da evitare le censure della Cassazione. *Giovanni Negri*

I passaggi chiave La riforma dell'ordinamento. Con il nuovo ordinamento giudiziario, l'organizzazione delle Procure è stata rivista prevedendo, tra l'altro, che per le richieste di misure cautelari serve sempre il consenso scritto del Procuratore capo o di un suo delegato

L'intervento della Cassazione. Le Sezioni unite penali hanno di fatto sterilizzato la disposizione, sottolineando che una misura di natura ordinamentale non può avere effetti nel processo penale

L'ultimo correttivo. Il ministero della Giustizia, nel Ddl di riforma della procedura penale, ha inserito nel Codice una specifica causa di ammissibilità

ITALIA OGGI

Il presidente dell'Ancot commenta gli effetti delle sentenze per le associazioni

L'Ancot vince al Tar Lazio

Legittima la partecipazione alle piattaforme Ue

Dopo la grande bagarre per le due sentenze del Tar Lazio, il riconoscimento delle associazioni va avanti. Abbiamo sentito il presidente dell'Ancot Arvedo Marinelli e i nostri legali Antonio Tigani Sava e Luca Bontempi sulla questione.

La sentenza del Tar del Lazio n. 3122/2009 ha respinto il ricorso presentato dall'Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili contro il Ministero di giustizia che sta effettuando il censimento delle professioni prive di Albo.

In tal modo le associazioni professionali avranno la possibilità di partecipare alle composizioni delle «piattaforme» formative europee ottenendo, così, il riconoscimento delle qualifiche dei propri iscritti e la loro circolazione come professionisti in ambito comunitario.

L'Ancot ha sempre seguito l'intera vicenda nella consapevolezza che, alla definizione di una procedura comune stabilita dall'Unione europea per la formazione dei professionisti, segua automaticamente il riconoscimento come «professionisti». Proprio per questi motivi l'Ancot sta completando la predisposizione dei documenti richiesti di recente dal Ministero della giustizia.

«La sentenza del Tar Lazio», ha affermato il presidente dell'Ancot Arvedo Marinelli, «è un punto a favore delle associazioni in quanto legittima la loro partecipazione alle piattaforme comunitarie».

Domanda. Il Giudice amministrativo ha «sposato» in pieno le tesi dell'Ancot?

Risposta. Certamente sì e, come hanno sottolineato i nostri legali in un rapporto, il giudice con la sentenza ha di fatto sgombrato il campo da qualsivoglia equivoco sostenendo che: «il dlgs 206/07, e il conseguente dm 28/4/08 non hanno introdotto alcun nuovo sistema di accesso alle professioni, limitandosi a prevedere l'annotazione in un elenco tenuto dal Ministero della giustizia degli enti in possesso di requisiti tali da renderli rappresentativi di una determinata attività professionale, al fine di consentire agli stessi la partecipazione procedimentale in ipotesi di elaborazione di piattaforme comuni», inoltre ha sentenziato che «le attività tipiche svolte dai dottori commercialisti e dagli esperti contabili non sono espressamente riservate loro dalla legge, il che rende possibile la presenza di associazioni i cui iscritti svolgono una o più di quelle attività»; ed infine che «la natura di professione regolamentata in Italia sembra configurarsi solo per le attività per le quali sussiste una riserva di attribuzione in favore degli iscritti in albi professionali, le attività non riservate in via esclusiva agli iscritti non possono ritenersi afferenti ad una professione regolamentata, per cui il relativo Ordine, non è per ciò solo legittimato ad intervenire nel procedimento sulle ipotesi di piattaforma regolamentata, ma è soggetto alla disciplina prevista in linea generale per le professioni regolamentate». In buona sostanza, il Tar Lazio ha affermato, una volta di più, come l'attività professionale svolta dagli associati dell'Ancot sia lecita, legittima e nient'affatto riservata agli iscritti

all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. Ma non solo. Con riferimento alle piattaforme comuni ha definitivamente stabilito come alle medesime possano e debbano partecipare anche le associazioni più rappresentative di una determinata attività professionale (come l'Ancot), non essendo nemmeno questa prerogativa dell'Ordine.

D. Il riconoscimento delle associazioni professionali ha raggiunto un'altra importante tappa?

R. L'orientamento giurisprudenziale costituisce un punto d'arrivo fondamentale non solo per quanto concerne i rapporti (in passato turbolenti) tra il consulente tributario e l'iscritto all'albo unico, ma anche con riguardo a quello (non meno conflittuale) tra l'Associazione nazionale dei consulenti tributari e l'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili: è dunque cristallizzata la pari dignità professionale e giuridica fra i due mondi, fermo restando, ovviamente, il rispetto dei titoli acquisiti e dei percorsi professionali operati dai singoli professionisti.

D. L'Ancot è quindi soddisfatta della sentenza?

R. L'orientamento ci soddisfa ma non ci sentiamo appagati. Infatti non siamo ancora giunti al pieno e definitivo riconoscimento delle associazioni professionali.

D. Quindi cosa farete nei prossimi mesi?

R. Proseguiremo nella nostra azione che, devo dire, negli ultimi giorni con il pronunciamento dell'Authority prima e con la sentenza del Tar dopo, ha sortito importanti risultati. Alla luce di queste «indicazioni» dovrebbe subire, a rigor di logica, un'accelerazione anche l'iter per il riconoscimento delle associazioni. A conferma della nostra tesi anche l'intenzione del Ministero della giustizia. I dirigenti di via Arenula, infatti, proseguono nella valutazione delle domande presentate dalle associazioni poiché il decreto ministeriale deriva da un articolo del decreto legislativo (art. 26, dlgs 206/07) che resta una pietra miliare per il riconoscimento delle associazioni.

ITALIA OGGI

I riflessi della congiuntura economica

Studi settore, difficile adeguarsi

Servono nuovi strumenti per verificare la congruità

Un mix di numeri e parole, a disposizione di imprese e professionisti, per attestare le difficoltà ad adeguarsi agli studi di settore per il periodo 2008-2009. Sono queste le novità a margine dell'ultima riunione della Commissione anticrisi che, in pratica, ha rivoluzionato il sistema del calcolo delle congruità reddituali riconoscendo, oltre a correttivi diffusi per la quasi totalità delle categorie merceologiche interessate, anche la possibilità di giustificare il difficile adeguamento numerico con l'inserimento di giustificativi nel riquadro delle annotazioni. Con l'aggiunta, poi, di un richiamo a controlli più soft nei confronti delle imprese che non rientrano a pieno nei parametri numerici di Gerico. La So.Se, quindi, raddrizza il tiro e riconosce che lo stato di crisi è generalizzato e diffuso nel tessuto economico italiano, sia imprenditoriale sia professionale, ammettendo che la «turbolenza» dei soggetti in declino ha colpito anche quei settori che restano in crescita. Seppure non si può parlare di «sospensione» degli Studi per il biennio interessato, poco ci manca. E questo, già dallo scorso mese di novembre, era stato sostenuto dal Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro guidato da Marina Calderone. Ciò che infatti influirà sui dati numerici di Gerico, opportunamente rivisto e implementato, riguarderà l'aumento del costo delle materie prime e del carburante, la riduzione del margine di utile, la stima dei ricavi e compensi rispetto al periodo precedente e la rimodulazione degli indicatori di normalità economica. Sono questi, di fatto, i quattro correttivi congiunturali che dovrebbero aiutare le imprese a raggiungere i risultati di Gerico. E se la combinazione dei dati presenterà, per l'impresa, ancora situazioni di disequilibrio tra i dati reali e quelli derivanti da Gerico la soluzione passa per la «giustificata» scritta. Nel riquadro annotazioni, infatti, il contribuente potrà spiegare le ragioni di tale differenza in riferimento alle cause, oggettive e soggettive, che hanno generato la contrazione di ricavi, ovvero l'aumento dei costi, nel periodo interessato. Tali situazioni potranno essere utilizzate dalla So.Se, e dall'Agenzia delle entrate per rimodulare gli interventi futuri sugli Studi stessi. Un corretto rapporto Fisco-contribuente che, però, non si limita solo a una revisione numerica dei dati significativa dei bilanci delle imprese italiane. Nel documento varato dalla Commissione di esperti, infatti, trova spazio anche uno degli elementi fondamentali nella gestione delle verifiche tributarie. E cioè che gli Studi in sé non sono sufficienti a giustificare una maggiore pretesa tributaria. Ci sarà, bisogno, infatti, di ulteriori situazioni che possano giustificare l'ipotesi evasiva di chi si distanzia dalle risultanze di Gerico. L'amministrazione finanziaria, nelle scorse settimane, ha annunciato la possibilità di combinare, fra loro, Studi e Redditometro per una migliore visione d'insieme della situazione economica dei contribuenti. Due strumenti, però, che difficilmente potrebbero coniugarsi in modo omogeneo visto che il primo determina il reddito d'impresa, mentre il secondo si rivolge ad altri fattori che influenzano le risultanze del reddito complessivo. E allora, sistemati in parte gli Studi, si dovrà ripartire nell'analisi del complesso sistema tributario italiano per trovare nuovi strumenti che in sede di verifica diano la certezza, o quasi, della fondatezza della maggiore pretesa tributaria.

LA REPUBBLICA

Il grido di allarme dopo una riunione dei procuratori
"Ormai molte sedi non sono in grado di funzionare"

Calabria, procure vuote - "Tra poco stop alle udienze"

Tra qualche settimana non saranno più in grado di garantire neppure le udienze. Per non parlare di indagini e inchieste destinate a fermarsi. La giustizia rischia la paralisi nell'intera regione. Niente più inchieste contro la 'ndrangheta in Calabria. Nulla contro la corruzione, men che meno contro i reati comuni.

Il grido dall'allarme ieri è stato lanciato dai 13 procuratori a conclusione di un vertice che si è tenuto a palazzo di Giustizia di Catanzaro. Una riunione nella quale a parlare sono stati i numeri. L'indice di scoperta delle procure calabresi sta per toccare il 40%, con punte dell'80% (a Palmi e Vibo Valentia) ed il 100% della Procura dei minorenni di Reggio Calabria.

Solo per fare qualche esempio a Palmi, nella piana di Gioia Tauro su un organico che prevede 10 magistrati resteranno in 2. A Vibo Valentia 1 su 6. E a Locri 2 su 8. Ma non va meglio nelle altre procure dove le percentuali dei posti scoperti supera di molto il 50%. Procure di frontiera, in molti casi. Come quelle di Crotone o Paola. Uffici che già allo stato sono sommersi di lavoro e che a breve collasceranno.

I procuratori hanno auspicato che "l'emergenza possa essere fronteggiata con il ricorso alle incentivazioni previste dalla legge di cui sollecitano l'urgente attuazione" ed hanno chiesto che "governo e Parlamento adottino tutte le iniziative perché siano presto apportate le necessarie modifiche alla legge sull'ordinamento giudiziario in modo da consentire di nuovo, nel rispetto dei principi costituzionali, di rifornire di magistrati le procure".

La carenza di organico, dice il Procuratore di Catanzaro Vincenzo Lombardo che ha letto il documento conclusivo, "si è venuta a creare per effetto della recente legge che fa divieto di destinare alle Procure i giovani vincitori di concorso. Ne consegue che l'unica fonte di approvvigionamento delle Procure del Sud risulta del tutto inaridita".

I capi degli uffici hanno ribadito che molte sedi "non saranno in grado di funzionare, impedendo sia lo svolgimento delle indagini, sia l'esercizio dell'azione penale, sia la stessa celebrazione dei processi in un territorio caratterizzato da ogni forma di illegalità e dalla presenza della 'ndrangheta unanimemente riconosciuta come la più pericolosa e potente tra le organizzazioni criminali". E' chiaro che gli incentivi a venire in Calabria devono essere adeguati. Non basta più quanto fatto fino ad oggi. Lo dicono le richieste: su 27 posti pubblicati per l'ultimo concorso, 25 sono senza aspiranti. I 2 soli posti che verranno coperti saranno attribuiti a magistrati già in servizio presso altri uffici calabresi.

In più c'è da dire che dalla regione andranno via in 15, con l'effetto che da 27 scoperture si salirà a 42. In Calabria la giustizia si fermerà. Dicono i procuratori: "Nessuno vuole fare il pm nella regione. E nessuno è sufficientemente incentivato a venire a farlo". *Giuseppe Baldessarro*

IL SOLE 24 ORE

Diritto fallimentare. Nel concordato preventivo **Classi per interessi economici**

Il tribunale di Milano, in tema di concordato preventivo, ridefinisce, in maniera fortemente innovativa, i poteri del tribunale in relazione alla formazione delle classi. Poteri (esercitabili d'ufficio) fissati dall'articolo 163 Legge fallimentare secondo cui il tribunale può valutare la correttezza dei criteri di formazione delle diverse classi. Nel caso di specie la proposta prevedeva che tutti i creditori chirografari fossero inseriti senza alcuna distinzione in un'unica classe. Il tribunale (ordinanza 4 dicembre 2008, estensore Roberto Fontana), rilevato che la natura chirografaria dei crediti integra il requisito dell'omogeneità di posizione giuridica ma non è di per sé sufficiente a dimostrare l'omogeneità degli interessi economici, ha affermato il principio secondo cui l'interesse economico del creditore deve essere necessariamente valutato in concreto. In questa prospettiva l'omogeneità degli interessi economici andrebbe riferita alle concrete possibilità di soddisfacimento del creditore, e sarebbe quindi influenzata, ad esempio, dall'esistenza o meno di garanzie collaterali al rapporto principale. L'esistenza di creditori garantiti su patrimoni diversi e ulteriori rispetto a quello del debitore proponente, inseriti in una medesima classe rispetto ad altri creditori chirografari non "garantiti", andrebbe a influire, secondo i giudici milanesi, sulla genuinità del consenso eventualmente prestato da tali creditori alla proposta di concordato e potrebbe quindi inquinare il meccanismo di formazione della volontà della maggioranza all'interno della classe medesima. In sostanza il voto favorevole dei creditori garantiti, indifferenti rispetto al contenuto della proposta concordataria, potrebbe pregiudicare il diverso interesse dei creditori non garantiti. I giudici hanno quindi richiesto al proponente di depositare una relazione informativa sull'esistenza di creditori "garantiti" inseriti, nell'unica classe di creditori chirografari al fine dell'efficace esercizio del potere di verifica della correttezza dei criteri di formazione delle diverse classi. La decisione merita adesione in quanto, se è pur legittimo che il legislatore abbia sostanzialmente sottratto al tribunale ogni potere di merito circa la convenienza della proposta, è necessario che la volontà dei creditori si formi in maniera genuina, che tutti cioè possano partecipare in posizione effettivamente paritaria al procedimento destinato a formare la maggioranza. Il principio della forza vincolante della maggioranza per tutti i creditori presuppone il fatto che tale maggioranza si formi in maniera corretta. *Giovanni B. Nardecchia*

DIRITTO E GIUSTIZIA

Efficienza delle protezioni e sistema informatico violato "invito domino"

di Salvatore Frattallone - Avvocato penalista View Net Legal partner www.frattallone.it

La questione - La condotta di introduzione in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza senza che il titolare del diritto abbia in alcun modo autorizzato l'accesso o nel caso in cui abbia revocato l'autorizzazione ad intromettersi nel sistema è punita dalla parte prima del co. 1 dell'art. 615-ter c.p. (in tema di qualificazione dell'ingresso come assolutamente abusivo, anziché relativamente tale, vedasi D. Lusitano, In tema di accesso abusivo a sistemi informatici o telematici, *Giur. it.*, 1998). La L. n. 547/93 sui *computer crimes*, per il contrasto alla criminalità informatica, novellò il codice penale e il codice di rito penale, inserendo anche questa fattispecie. Ci si chiede se le misure di sicurezza debbano essere, oltreché presenti e percepibili, risultare anche efficienti e se sia configurabile il reato anche in assenza di captazione di dati riservati o d'inseppimenti nel funzionamento del sistema. La risposta presuppone l'esame del bene tutelato.

L'asserita genericità della norma - La formulazione della norma é sembrata generica, in violazione del principio di offensività, col rischio di colpire penalmente condotte d'infima pregnanza. Come osservato in giurisprudenza, "la ben laconica enucleazione degli elementi costitutivi del reato a fronte della novità nonché della rilevante complessità, anche tecnica, e vastità della materia che essa disciplina, determina indubbiamente ardui problemi interpretativi in fase di applicazione ai più vari e diversi casi concreti a essa astrattamente riconducibili" (Tribunale di Gorizia, sent. 19.02.03 n. 601, Merini, *Riv. Pen.* 2005, p. 895, con nota di Tarlao, Accesso abusivo e sistema informatico: natura delle norme di protezione). Inoltre, si è ritenuto in dottrina che l'equiparazione tra domicilio (art. 614 c.p.) e sistema informatico (art. 615-ter c.p.) appaia artificiosa, auspicandone il superamento (cfr. A. Gentiloni Silveri, L'accesso abusivo a sistema informatico da parte di funzionari pubblici: non c'è reato se i dati non sono riservati?, *Dir. Inf.* 2008, p. 367).

La tesi tradizionale - La norma protegge un interesse diverso rispetto alle altre della sezione codicistica sulla "inviolabilità del domicilio" o tutela il medesimo bene giuridico? Invero, l'inserimento in partizioni già esistenti del c.p. era stato reputato coerente con la natura dell'intervento normativo, strumentale a colpire nuove forme di aggressione a beni già oggetto di notoria tutela penale (quali il patrimonio e la fede pubblica). Peraltro, la collocazione edittale della disposizione è stata ritenuta strategica rispetto all'impianto del codice sostanziale, talché "bene giuridico tutelato = domicilio informatico". Così nella relazione al ddl n. 2773 (poi divenuto la L. 547/93) si affrontò il quesito se "[...] arginare la sempre più ampia tendenza alla decodificazione, [...] o se, invece, fosse preferibile ricondurre i nuovi reati alle figure già esistenti che ad essi, pur nella loro autonomia, appaiano più vicine. Si è ritenuta preferibile la seconda soluzione, nella convinzione che la particolarità della materia non costituisse ragione sufficiente per la configurazione di uno specifico titolo.". La struttura della disposizione ricalca quella della "classica" violazione di domicilio e il trattamento sanzionatorio è identico. Il c.d. domicilio informatico è quel luogo in cui può estrinsecarsi la personalità individuale e rappresenta la trasposizione, sul piano virtuale, dello *jus excludendi omnes alios*: il titolare del sistema ha il diritto di vietare l'accesso allo spazio informatico - protetto con misure di sicurezza - di sua pertinenza. E questo è l'oggetto della tutela (cfr. Cass. pen., 04.10.99, Piersanti, *Dir. Inf.*, 2001; in dottrina, G. Corrias Lucente, "Brevi note in tema di accesso abusivo e frode informatica; uno strumento per la tutela penale dei servizi", *Dir. Inf.*, 2001; N. Maiorano, sub art. 615 ter c.p. in Lattanzi Lupo, 2005; Alma-Perroni, "Riflessioni sull'attuazione delle norme a tutela dei sistemi informatici", in *Dir. pen. e proc.*, 1997; R. Flor, "Identity theft e identity abuse. Le prospettive applicative del diritto penale vigente", *Riv. It. Dir. proc. pen.*, 2007; Pica, "Diritto penale delle tecnologie informatiche", To, 1997; Galdieri, "La tutela penale del domicilio informatico", in AA.VV., *Problemi giuridici dell'informatica nel Mec*, Mi, 1996).

Le critiche alla tesi tradizionale - Su più fronti si sono levate censure contro l'individuazione del domicilio virtuale quale unico bene giuridico oggetto della protezione penale. Si sono così eccepiti: l'incongrua espansione dei concetti di domicilio e riservatezza personale che ne deriverebbe; la problematicità dell'inserimento del concetto di sistema informatico, di per sé privo di contenuti personalistici e privatistici, nella controversa nozione di domicilio penalmente rilevante; l'irragionevolezza della scelta del legislatore,

se il bene giuridico tutelato è lo spazio privato virtuale, di circoscrivere la tutela ai soli sistemi informatici protetti da misure di sicurezza; l'incompatibilità dell'applicazione dell'art. 615-ter c.p. ai sistemi operanti nel settore pubblico (ad esempio, militari e di pubblica sicurezza) che restano estranei alla proiezione spaziale della persona; l'indifferenza circa la natura del titolare del domicilio informatico (persona fisica o giuridica), rispetto alla previsione dell'art. 614 c.p., inerente i soli luoghi di privata dimora.

Gli altri beni forse tutelati - Il bene oggetto della protezione penale invece andrebbe ravvisato, secondo autorevoli opinioni dottrinarie, nell'indisturbata fruizione del sistema da parte del gestore, nella tutela dell'integrità dei dati e dei sistemi informatici, nella vera e propria riservatezza dei dati e dei programmi contenuti nel sistema. Decidendo un caso di sviamento di clientela di studio professionale da parte di soci che, secondo la prospettazione accusatoria, avevano trasfuso i dati dei server nei loro notebook, la Cassazione ha di recente reputato che l'art. 615-ter c.p., oltre al domicilio informatico, tuteli anche tali ulteriori e specifici "beni giuridici e interessi eterogenei" (Cass. Pen., Sez. V, 01.10.2008 n. 37322, A.M.+1). Invero, la prima tesi poggia sulle analogie tra il delitto ex art. 615 ter c.p. e il delitto di ingresso abusivo nel fondo altrui (art. 637 c.p.), con *eadem ratio* e apprestando la stessa tutela accordata al proprietario di un bene nei confronti di altrui indebite interferenze, a prescindere dagli scopi dell'invasore (Berghella - Blaiotta, Diritto penale dell'informatica e beni giuridici tradizionali, Cass. Pen., 1995). Per la seconda tesi, ove sussista l'idoneità dell'intervento a danneggiare gli obiettivi cui era strumentale la protezione del sistema e dei suoi dati, risulterebbero salvaguardati anche gli aspetti economico-patrimoniali dei dati (Mantovani, Brevi note a proposito della nuova legge sulla criminalità informatica, in Critica del diritto, 1994; Tribunale di Gorizia, n. 601/03 cit.). Infine per la terza tesi, rispetto al pericolo di aggressione da parte di terzi non autorizzati, rimarrebbero sforniti di garanzie i sistemi privi di dati o misure di sicurezza, quelli contenenti solo dati o programmi di pubblico dominio, quelli volti soltanto a erogare beni o servizi (Pecorella, sub art. 615-ter c.p., in Marinucci Dolcini, Codice penale commentato Milano, 2006; Aterno, Sull'accesso abusivo ad un sistema informatico e telematico, Cass. Pen., 2000).

Concretezza e offensività - Indubbio il pregio di tali indirizzi interpretativi, di tentare di circoscrivere in concreto l'ambito del reato, in ossequio al principio di offensività. Ma essi finiscono col "colorare" la condotta aggiungendovi un inammissibile *quid pluris* (la finalità della condotta di danneggiamento del sistema), definendo il delitto in termini di danno (anziché di pericolo), sopravvalutando la protezione dei dati personali sino a ritenerne la tacita inclusione nel fatto tipico. Aderendo a siffatte opinioni, in ultima analisi, si dovrebbe convenire che occorrerebbe sempre almeno la lesione o messa in pericolo dell'integrità dei dati del sistema, del funzionamento del sistema, della riservatezza dei dati, restando altrimenti esclusa la punibilità. Il che appare francamente eccessivo.

La soluzione preferibile - Più fondata è, senz'ombra di dubbio, la tesi che individua nel solo domicilio virtuale il bene giuridico protetto dal 615-ter, co. 1, parte prima, c.p., quale reato monoffensivo. Come acutamente osservato, la digitalizzazione delle informazioni personali e la costituzione di banche dati pubbliche e private impongono un efficace e dissuasivo perimetro di garanzia a tutela di privacy e riservatezza privata, aziendale o pubblica. Ma il dissenso dell'avente diritto non implica, *de jure condito*, oltre alla mera presenza di misure di sicurezza, anche dell'altro, cioè precedenti manifestazioni espresse o tacite del titolare dello *jus excludendi*, nemmeno in caso di dati non significativi né confidenziali giacenti nella memoria del sistema violato (sul punto, Cisterna, Solo una misura di protezione calibrata da luogo a violazioni di sistema criminali, Guida dir. 12/2008). Consenso dell'importanza delle nuove tecnologie nella Società dell'Informazione, il legislatore italiano ha posto il veto, penalmente sanzionato, a qualunque invasione dei sistemi informatici e telematici altrui: come a nessuno è consentito mettere i piedi sul suolo altrui senza il permesso dell'avente diritto o in difetto di altre situazioni che ne legittimerebbero il contegno, così è precluso a chiunque di invadere spazi virtuali su cui altri abbia l'esclusiva signoria. La lettera della fattispecie è del resto conforme alle prescrizioni dell'art. 2, co. 2, della Decisione Quadro n. 2005/222/GAI del 24.02.2005 del Consiglio d'Europa, poiché il mero "utilizzo non autorizzato" di un elaboratore è contegno non dotato di sufficiente lesività.

Le conseguenze pratiche - I mezzi di protezione (le barriere, logiche o fisiche, interne o esterne al sistema, che ostacolano l'interazione con il pc, anche se solo di carattere "organizzativo") devono essere obiettivamente esistenti (Cass. Pen., VI, 27.10.04, n. 46509) e percepibili da parte del soggetto agente. Ma

non può pretendersi che risultino anche di per sé idonei a impedire la violazione (Flor). Nel caso d'introduzione abusiva, non è condivisibile la tesi (cfr. G. Garbagnati, *Diritto dell'internet*, n. 4/08) della presunta necessità che i mezzi di protezioni neutralizzati fossero efficaci. Basta, invece, anche la protezione con una banale password, a valere quale avviso al potenziale invasore ad astenersi dall'eseguire accessi senza diritto. Una sorta di moderno monito *cave canem*. Come statuito anche dalla S.C. in materia di misure di sicurezza (Cass. Pen., Sez. V, 06.12.2000, n. 12731), "la loro violazione non rileva in sé, ma quale eventuale manifestazione di volontà contraria di chi dispone legittimamente del sistema" (peraltro, contra, Cass. Pen., Sez. V, 07.11.2000, n. 12732, Zara, che ha prescinduto dalla presenza di misure di sicurezza). Il reato *de quo* si perfeziona con la semplice violazione del c.d. domicilio informatico, rimanendo assolutamente irrilevante la natura della informazioni captate attraverso l'illecita introduzione, se cioè riservate, personali, sensibili o no, poiché la tutela apprestata dall'ordinamento opererà anche se l'elaboratore non contiene alcun dato (Cass., sez. V, n. 11689/07, Cerbone; Cass., sez. VI, n. 3065/99, De Vecchis). Sotto altro punto di vista, "la lettera dell'art. 615-ter [...] richiede unicamente l'abusività dell'accesso al sistema [...], ma non pretende l'effettiva conoscenza, da parte dell'agente, dei dati protetti [...] o la loro conoscibilità [...] di quelli da parte del soggetto agente". Così ha stabilito la C.d.A. di Bologna, con la sentenza n. 369 del 27.03.2008, resa nel caso Vierika: il worm, a diffusione indiscriminata e autoreplicante, inviato via e-mail con allegato all'apparenza *.jpg. La Corte felsinea ha confermato che l'elusione di misure di protezione, ancorché soltanto elementari, facilmente aggirabili e persino se predisposte dall'applicativo, è condotta idonea ad integrare la fattispecie descritta nella prima parte dell'art. 615-ter c.p. Come rettamente osservato in dottrina (G. Braghò, *Diritto dell'Internet*, n. 5/2008), però, la Corte d'Appello di Bologna è incorsa in errore, nell'escludere che la manipolazione dei programmi operata dal virus abbia prodotto un'alterazione del funzionamento dei sistemi operativi, trattandosi di concetto distinto dal danneggiamento di sistema informatico, di cui è solo un *quid minoris*. Anzi, è ravvisabile l'abusività anche soltanto nella fraudolenta induzione in errore dell'internauta che apre l'allegato infetto, nel sistema occulto di successivo scarico del secondo script e nella consequenziale attività autoreplicante del programma clandestino insediato nel sistema. In definitiva, non appare affatto opportuno innalzare l'asticella della punibilità, invocando il principio di offensività. L'accertato ingresso nello spazio virtuale altrui, ove volontario e non permesso, si traduce intrinsecamente nella concreta lesione del bene protetto, il domicilio informatico cui il sistema telematico inerisce.

“ART. 615-ter c.p. - Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico.

1. Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.

2. La pena è della reclusione da uno a cinque anni:

- 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;
- 2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;
- 3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.

3. Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni.

4. Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio.”

ITALIA OGGI

Il sisma in Abruzzo innesca una gara di solidarietà per portare i primi aiuti

Insieme imprese e professionisti per l'emergenza terremoto

Professionisti e imprese si mobilitano in un'autentica gara di solidarietà per venire incontro alle popolazioni coinvolte nel terribile terremoto che ha messo in ginocchio l'Abruzzo. Nessuno si tira indietro di fronte alla tragedia che è costata la vita a più di 150 persone, almeno sulla base di stime ancora provvisorie.

Gli ordini professionali, in collaborazione con ItaliaOggi, scendono in campo attraverso il Cup (il comitato unitario delle professioni), manifestando la loro più totale solidarietà nei confronti delle famiglie delle vittime e promuovendo una raccolta fondi (vedi la scheda nell'altra pagina). Ma si attivano anche i singoli ordini dei professionisti, ognuno come può. In prima fila ci sono la Fnomceo (Federazione nazionale ordini medici chirurghi e odontoiatri), la Fofi (Federazione ordini farmacisti italiani), la Fnovi (ordini veterinari), la Fnco (collegi ostetriche), l'Ipasvi (collegi infermieri) e la Fnctsrn (tecnici sanitari di radiologia medica), che in un comunicato congiunto hanno annunciato una serie di raccomandazioni ai loro diversi enti territoriali «al fine di promuovere iniziative di concreta solidarietà, comunque da coordinare con le competenti autorità della protezione civile».

Insieme a loro si è mosso anche il Cnop, il Consiglio nazionale dell'ordine psicologi. In particolare, hanno fatto sapere ieri, «gli esperti in psicologia dei disastri sono già mobilitati per organizzare i soccorsi ai traumatizzati psichici». In più l'ordine ha lanciato un appello a tutti gli psicologi volontari che volessero dare la loro disponibilità a contattare il Consiglio nazionale al numero 06/44292351 o al numero 340/5129401.

L'Ungdcec, l'Unione nazionale dei giovani dottori commercialisti ed esperti contabili, ha aperto un conto corrente bancario «destinato ad accogliere il contributo che ciascuno di noi vorrà offrire per fronteggiare la grandissima richiesta di intervento e di aiuto». Le coordinate bancarie sono le seguenti: Banca Intesa Sanpaolo-filiale 9448, via Faà di Bruno, 34-00195 Roma, intestato a Ungdcec-Fondi pro terremotati Abruzzo, Iban: IT 90 C030 6903 3011 0000 0001 969. Solidarietà è stata espressa anche dal Cup della provincia di Torino, che ha annunciato di aver preso contatto con i colleghi abruzzesi e di aver programmato una sottoscrizione di risorse per venire incontro a chi è stato danneggiato dall'evento sismico. Gli architetti, dal canto loro, si dicono «vicini alla popolazione abruzzese che è stata colpita dalla tragedia del terremoto». Il Consiglio nazionale degli architetti, in più, ha lanciato un allarme invitando il governo a far sì che il piano casa annunciato nei giorni scorsi venga utilizzato anche per «un'urgente messa in sicurezza di ampie parti delle nostre città e dei nostri paesi».

Mobilitazione totale anche dal mondo delle imprese. La Cna, Confederazione nazionale dell'artigianato, ha comunicato ieri l'intenzione di «offrire un sostegno tangibile alle imprese duramente colpite dall'immane catastrofe e di contribuire al ripristino di tutte le attività artigianali e imprenditoriali, soprattutto nell'ottica di consentire un recupero della funzionalità alle strutture pubbliche e private più interessate dalla calamità e di far sentire alla popolazione e alle imprese

l'abbraccio e l'affetto di tutta la confederazione». In questa direzione la Cna sta predisponendo proprio in queste ore l'apertura di un conto corrente «al quale tutto il sistema confederale potrà contribuire a sostegno dei cittadini delle province dell'Aquila e al sistema produttivo».

Ha già stanziato un milione di euro, poi, la Camera di commercio di Milano, allo scopo di «contribuire a ricostruire le imprese distrutte dal terremoto». «Siamo vicini al dolore immenso delle popolazioni delle zone investite dal sisma», ha detto il presidente, Carlo Sangalli, «e abbiamo deciso di intervenire immediatamente con un primo aiuto a sostegno delle imprese distrutte, per aiutare il ritorno alla normalità. Oggi (ieri, ndr) è una giornata che ha sconvolto il nostro paese, ma resta una speranza che parte dalla grande e concreta solidarietà che sta nascendo intorno a questo dramma».

Iniziative importanti vengono anche dal mondo universitario. La Crui, Conferenza dei rettori, ha espresso «profondo cordoglio e viva partecipazione per le popolazioni colpite dal sisma che ha colpito la provincia dell'Aquila». In tal senso, «quale contributo specifico alle emergenze immediate e agli interventi futuri», la Crui ha istituito il fondo «Università emergenza terremoto», facendo un appello agli atenei e al personale docente e tecnico-amministrativo «perché partecipino a una raccolta di risorse per la ricostruzione degli edifici colpiti dell'università dell'Aquila». I dettagli del conto corrente su cui versare il proprio contributo verranno tempestivamente comunicati sul sito www.crui.it.

Insomma, in un momento del genere, come è giusto che sia, nessuno rimane a guardare. E per un giorno anche nel parlamento si è vissuto un momento in cui tutti si sono stretti, senza differenze di sorta, intorno ai colpiti dal dramma del terremoto. Nei prossimi giorni, verranno rese note tutte le altre iniziative. *Mauro Romano*

Due milioni di professionisti. Tanti sono le donne e gli uomini iscritti ai 25 Ordini che aderiscono al Cup, il Comitato unitario delle professioni, che hanno aperto, assieme a ItaliaOggi, una gara di solidarietà per testimoniare la loro vicinanza alle popolazioni dell'Abruzzo in difficoltà. Questo l'elenco delle categorie che hanno risposto immediatamente all'appello

Consiglio nazionale degli architetti - Consiglio nazionale degli assistenti sociali - Consiglio nazionale agenti di cambio - Consiglio nazionale degli attuari - Consiglio nazionale dei chimici
Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro - Consiglio nazionale dei dottori agronomi e forestali
- Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili - Consiglio nazionale farmacisti - Consiglio nazionale forense - Consiglio nazionale dei geologi - Consiglio nazionale dei geometri - Consiglio nazionale dei giornalisti - Consiglio nazionale degli ingegneri
Federazione nazionale degli infermieri professionali Ordine medici chirurghi e di odontoiatri
Consiglio nazionale del notariato - Federazione nazionale dei collegi delle ostetriche - Consiglio nazionale dei periti agrari - Consiglio nazionale dei periti industriali - Consiglio nazionale dei psicologi - Consiglio nazionale dei spedizionieri doganali - Federazione nazionale dei tecnici sanitari di Radiologia medica - Tecnologi alimentari - Consiglio nazionale dei veterinari

ITALIA OGGI

Intervista alla presidente del Cup. Che chiede solidarietà a Ordini e lettori

Adesso aiutamoli davvero

Sostegno immediato alla popolazione d'Abruzzo colpita da un terremoto che il sottosegretario della protezione civile, Guido Bertolaso, ha definito il più grave disastro del terzo millennio. Con l'iniziativa «Un tetto per l'Abruzzo» voluta da ItaliaOggi e dal Cup, il Comitato unitario delle professioni, che riunisce 25 ordini professionali. Marina Calderone, presidente del Cup, all'indomani del terribile sisma che nella notte ha colpito l'Abruzzo al cuore, l'Aquila, lancia un appello ai lettori e ai professionisti perché si mobilitino in una vera gara di solidarietà. E annuncia che in queste ore sono in corso di definizione le iniziative che le varie professioni metteranno in campo per sostenere le popolazioni: «Rivolgiamo un invito ai lettori affinché possano dare il loro contributo alla gestione delle prime fasi dell'emergenza e perché a chi è rimasto senza casa giunga un aiuto immediato», dice la Calderone.

Domanda. In concreto, come vi siete mossi in queste prime ore di emergenza? Risposta. Come Cup daremo notizia delle iniziative che le singole professioni stanno approntando a favore delle popolazioni colpite dal sisma. Posso però dire che le professioni sanitarie sono già impegnate attraverso l'attivazione dei medici, dei volontari, degli infermieri e degli psicologi per gli abruzzesi che hanno bisogno di sostegno. Le professioni tecniche forniranno assistenza alla protezione civile per verificare e valutare l'agibilità degli edifici, delle strade e delle infrastrutture. Gli spedizionieri doganali metteranno a disposizione la loro professionalità e si renderanno utili per il disbrigo rapido di tutte le pratiche necessarie per consentire l'afflusso degli aiuti dall'estero. Ognuno offrirà il suo supporto a favore non solo dei colleghi professionisti colpiti, ma a favore dell'intera popolazione.

D. Vi siete già messi in contatto con la Protezione civile?

R. Le professioni si stanno coordinando con la Protezione civile, soprattutto quelle sanitarie e tecniche. Noi riteniamo che a questa struttura ci si debba rivolgere per evitare che vengano disperse energie utili per portare sollievo a chi si trova in difficoltà. Intendiamo dare un contributo che poi può contare sulla rete di solidarietà di due milioni di professionisti iscritti agli ordini. Cercheremo di sensibilizzarli tutti, in modo tangibile e in tempi brevi, per rispondere subito ai problemi dettati dall'emergenza del momento.

D. Avete sentito i vostri iscritti in Abruzzo, per avere aggiornamenti sulla situazione?

R. È molto difficile contattare i colleghi, comunque tentiamo di farlo attraverso i nostri riferimenti provinciali. Le linee telefoniche sono intasate e i professionisti delle zone colpite dal sisma non riescono a mettersi in contatto con noi.

D. Quelli che ci sono riusciti cosa hanno raccontato?

R. Molte case e studi professionali sono stati danneggiati, e tanti sono in strada in attesa di sapere dove passare la notte. La maggior parte ha trascorso le prime ore del mattino e l'intera giornata di oggi (ieri, ndr) all'aperto, in macchina o in ripari di fortuna.

D. Quanto contate di raccogliere con l'iniziativa «Un tetto per gli abruzzesi»?

R. Non abbiamo altro obiettivo se non di essere di aiuto. Per questo contiamo sulla solidarietà dei professionisti e dei lettori di Italia Oggi.

Spero che la loro risposta sia pronta, perché solo con una gara di solidarietà si potrà dare un aiuto a chi oggi ha perso tutto. Noi garantiamo che i fondi saranno veramente indirizzati per emergenze concrete, nel modo più limpido e trasparente. *Giampiero Di Santo*